

STATUTO

TITOLO 1 COSTITUZIONE – SEDE- DURATA - SCOPI

Articolo 1 – Denominazione e Sede

E' costituita l'Associazione Culturale denominata "LAQUP – Laboratorio Qualità Urbana e Partecipazione" con sede in Torino, Via Saliceto n. 10.

Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Articolo 2 – Carattere dell'Associazione

L'Associazione Culturale "LAQUP – Laboratorio Qualità Urbana e Partecipazione" si propone come Associazione Culturale senza scopo di lucro.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre Associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti con scopi sociali ed umanitari.

Articolo 3 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 4 – Scopi e finalità

L'Associazione ha i seguenti scopi:

- ❑ promuovere la cultura della sostenibilità ambientale presso enti pubblici, istituzioni, associazioni, cittadini, in accordo con i principi espressi nella Convenzione di Aarhus del 1998 e successive modifiche;
- ❑ promuovere iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione nel campo della sostenibilità ambientale, in accordo con i principi espressi nella Convenzione di Aarhus del 1998 e successive modifiche;
- ❑ effettuare studi e ricerche nel campo della sostenibilità ambientale e della partecipazione dei cittadini ai processi decisionali, in accordo con i principi espressi nella Convenzione di Aarhus del 1998 e successive modifiche.

Articolo 5 – Soci

Possono essere soci dell'associazione i cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamenti democratici.

Sono previste le seguenti categorie di Soci: A) Fondatori; B) Ordinari; C) Onorari, D) Sostenitori.

Sono **Soci Fondatori** coloro che hanno partecipato direttamente alla costituzione dell'Associazione e che si riconoscono nelle finalità della stessa. Sono da considerare, ai fini amministrativi, Soci Ordinari.

Sono **Soci Ordinari** le persone fisiche e giuridiche che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione.

Sono **Soci Onorari** coloro che, per decisione del Consiglio Direttivo, vengono individuati per particolari meriti conseguiti.

La nomina a Socio Onorario è a vita, ma, è comunque revocabile qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

Sono **Soci sostenitori** persone, Enti, Istituti, Società, Associazioni che in sintonia con le finalità di cui all'art.4, abbiano giovato all'Associazione corrispondendo la relativa quota associativa o con la propria attività o con donazioni.

Le persone giuridiche fanno parte dell'Associazione tramite il loro legale rappresentate o un delegato che non risulti socio dell'Associazione a titolo individuale.

Si esclude ogni limitazione del rapporto associativo in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 6 - Ammissione

L'ammissione di nuovi soci è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo su richiesta scritta dell'interessato e secondo i criteri fissati nel Regolamento Interno dell'Associazione.

La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 7 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde:

- A) Per recesso, con effetto dal mese successivo a quello in cui il recedente ne dà comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- B) Per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- C) Per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità.
- D) Per mancato versamento dei contributi per almeno un anno.

Il socio uscente non ha alcun diritto sul patrimonio associativo.

Inoltre la quota o il contributo associativo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a

causa di morte e gli stessi non sono rivalutabili.

Articolo 8 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto:

- ❑ a partecipare alle attività dell'associazione;
- ❑ all'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali

Al Socio fanno carico i seguenti doveri:

- ❖ Rispettare le norme del presente Statuto e le decisioni degli organi direttivi;
- ❖ Non compiere atti che possano danneggiare gli interessi e/o l'immagine dell'associazione;
- ❖ Versare annualmente una quota associativa nella misura stabilita dall'Assemblea dei Soci.

TITOLO II ORGANI SOCIALI ED AMMINISTRAZIONE

Articolo 9 - Organi sociali

Sono Organi Sociali: 1) L'Assemblea dei Soci; 2) Il Consiglio Direttivo; 3) Il Presidente.

Tutte le cariche sono rigorosamente gratuite ed i suoi organi non sono retribuiti in alcun modo.

Articolo 10 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea rappresenta il luogo di discussione, confronto ed elaborazione dei contenuti dell'attività dell'Associazione.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci. L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente. Può essere altresì convocata se richiesto in forma scritta da almeno il 50% degli associati.

Sono di competenza dell'Assemblea Ordinaria:

- ❖ provvedere alla nomina delle cariche sociali,
- ❖ approvare il rendiconto economico e finanziario annuale, sia consuntivo che preventivo,
- ❖ determinare la quota sociale annuale,
- ❖ deliberare eventuali regolamenti e relative modifiche,
- ❖ la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto, dalla legge, o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria:

- ❖ deliberare le modifiche dello statuto,
- ❖ deliberare lo scioglimento dell'associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

Articolo 11 – Validità dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea si effettua mediante lettera raccomandata o lettera inviata a mezzo posta elettronica indirizzata ai singoli iscritti, con data e luogo della riunione, l'ora della prima e della seconda convocazione distanziata di almeno un'ora, gli argomenti dell'ordine del

giorno e il programma dei lavori.

L'assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:

- ❖ in prima convocazione solo se sono presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci,
- ❖ in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione se sono presenti o rappresentati la metà più uno dei soci.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a uno.

Le delibere sono valide con il consenso della metà più uno dei soci presenti o rappresentati.

Le delibere dell'Associazione devono essere portate a conoscenza di tutti i soci con le stesse modalità di convocazione dell'assemblea.

Articolo 12- Svolgimento dei lavori dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal Consigliere indicato a maggioranza dai Soci presenti.

Il Presidente dell'Assemblea nomina, fra i soci, un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

Articolo 13 - Forma di votazione dell'Assemblea

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per decisioni di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.

Articolo 14 - Consiglio Direttivo

Il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo devono essere soci ed aver compiuto il 18° anno d'età. Il Consiglio Direttivo è formato da due a cinque membri. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per un triennio e fino a revoca o dimissioni dal momento della nomina.

Il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo sono sempre rieleggibili.

Articolo 15 - Sostituzione dei Consiglieri

Se durante il mandato un membro del Consiglio viene a cessare dalle sue funzioni per una qualsiasi causa, il Consiglio dovrà provvedere alla sua sostituzione a titolo provvisorio fino alla successiva assemblea annuale. Nel caso in cui la nomina provvisoria fatta dal Consiglio non fosse ratificata dall'Assemblea, le deliberazioni assunte nel frattempo dal Consiglio Direttivo rimarranno comunque valide.

Articolo 16 – Poteri e compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri per amministrare il patrimonio dell'Associazione e fare o autorizzare tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli demandati all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre i rendiconti economici e finanziari preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea secondo le proposte della Presidenza.;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare pareri su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che ineriscono l'attività dell'Associazione stessa designandone i rappresentanti.

Articolo 17 – Deliberazioni del Consiglio

Il Consiglio Direttivo si riunisce possibilmente almeno una volta ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal Presidente o ne sia fatta esplicita richiesta da almeno due membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza di voti. La votazione sarà valida solo se presenti almeno i 2/3 del Consiglio Direttivo. Le riunioni del Consiglio devono essere convocate mediante lettera raccomandata o lettera inviata a mezzo posta elettronica almeno cinque giorni prima.

Articolo 18 – Presidente

Il Presidente rappresenta giuridicamente e formalmente l'associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio.

In casi urgentissimi esercita i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare.

In caso di impedimento il Presidente può delegare al Vice Presidente o ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Ordinaria, dura in carica un triennio ed è sempre rieleggibile.

Fra i poteri del Presidente rientrano inoltre quelli di:

1. aprire e chiudere conti presso istituti bancari e postali, firmarne i relativi assegni, dare e sottoscrivere disposizioni di qualunque tipo agli istituti bancari e postali presso i quali

l'Associazione detiene rapporti, ivi compresa la delega di firma ad altro Associato o a terzi;

2. sottoscrivere impegni o richieste per conto dell'Associazione verso terzi e la Pubblica Amministrazione, enti locali e privati;
3. rilasciare dichiarazioni o quietanze, concludere contratti.

Articolo 19 – Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- un fondo sociale pari alle quote versate dai soci in sede di costituzione o di ammissione nell'Associazione medesima,
- ogni bene mobile o immobile che a qualsiasi titolo sia pervenuto nella disponibilità dell'Associazione.

Tutti i mezzi patrimoniali dell'Associazione, nonché tutte le entrate di cui all'art. 20 del presente statuto, saranno destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità istituzionali o accantonati, se ritenuto opportuno, per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita associativa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'Associazione, è quello del "fondo comune" regolato per solidale irrevocabile volontà degli associati dalle previsioni del presente statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione dei beni.

Gli associati non hanno diritto a titolo alcuno sul patrimonio dell'Associazione, sia durante la vita che in caso di scioglimento della stessa.

Articolo 20 – Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- ❑ quote sociali versate annualmente dai soci nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria; la quota sociale non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte;
- ❑ contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- ❑ eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- ❑ versamenti volontari degli associati;
- ❑ sovvenzioni e contributi che l'Associazione può ottenere dallo Stato o da Enti ed Istituti

pubblici;

- ogni privata oblazione destinata ad incrementare il patrimonio;
- qualsiasi risorsa ammessa dalle vigenti norme legislative compatibile con le norme contenute nel presente statuto.

Articolo 21 – Modifiche statutarie

Il presente Statuto potrà essere modificato dall'Assemblea qualora risulti necessario e solo al fine di apportare migliorie allo stesso. Queste modifiche dovranno essere decise a maggioranza assoluta.

Articolo 22 – Scioglimento

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori scelti tra i soci oppure tra persone estranee all'Associazione determinandone i poteri. Il liquidatore avrà il compito di realizzare eventuali attività ed estinguere passività dell'Associazione.

Articolo 23 – Patrimonio residuo

L'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto a favore di enti pubblici o privati, aventi finalità analoghe a quelle perseguite dall'Associazione.

In nessun caso tale attivo potrà essere ripartito tra i soci dell'Associazione disciolta.

Articolo 24 – Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Articolo 25 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.